



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
– TARI –**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 27/07/2023

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 – Dichiarazione	1
Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	3
Art. 5 – Soggetto attivo.....	4
Art. 6 – Funzionario Responsabile	4
Art. 7 – Presupposto impositivo	4
Art. 8 – Soggetti passivi.....	5
Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 10 – Avvio al recupero di Rifiuti Urbani – Uscita dal Servizio Pubblico di raccolta D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020	7
Art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 12 – Base imponibile.....	9
Titolo II – TARIFFE	9
Art. 13 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.	9
Art. 14– Articolazione della tariffa.....	10
Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo	10
Art. 16 – Tariffa per le Utenze Domestiche	10
Art. 17 – Occupanti le Utenze Domestiche.....	11
Art. 18 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche.....	11
Art. 19 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche	11
Art. 20 – Determinazione e approvazione delle tariffe.....	12
Art. 21 – Quota del Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali	12
Art. 22 – Tariffa Giornaliera	12
ART. 23 – Invito e versamenti	13
Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	13
Art. 24 – Riduzioni per le Utenze Domestiche	13
Art. 25 – Riduzioni per Utenze NON Domestiche	14
Art. 26 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”	15
Art. 27 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	15
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	16
Art. 29 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 30 – Decorrenza del Regolamento, norme di rinvio e clausola di salvaguardia	17

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'Art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*) come modificato dal D.Lgs 116/2020 in attuazione della direttiva (UE) 2018/852, unitamente al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii. (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), nonché la Legge n. 212/2000 (c.d. "*Statuto del Contribuente*") e, inoltre, la deliberazione n.15/2022 del 18.01.2022 dell'ARERA.
3. La TARI, disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria, poiché il Comune di Cori non intende attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15/2022.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/coobbligati con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta/protocollo, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare (anche tramite indirizzo mail), utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa. L'ufficio tributi può procedere, stante il principio di solidarietà tra gli occupanti, ad una voltura d'ufficio, la quale però non esonera dall'obbligo della denuncia.

In caso di decesso o irreperibilità di contribuente unico occupante dell'immobile, l'Ufficio Tributi sarà legittimato a procedere d'ufficio all'attribuzione dello stesso in capo al proprietario o detentore fino a nuova dichiarazione dell'utente interessato o nuovo accertamento. L'immobile è posto in stato "sospeso", ovvero, non produce tariffa Tari fino al momento in cui sussistono condizioni tali che lo esonerano (vedi art.9, comma 1, lett. c).

6. Per le sole utenze non domestiche (ricomprese nell'allegato L-quinques, parte IV del decreto) ai sensi dell'art.198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è prevista la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti, con apposita dichiarazione, nelle modalità e tempistiche descritte nell'art.10 del medesimo Regolamento.
7. La richiesta di cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto di locazione, ecc...).
8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
10. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 9, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione. (Rifiuti speciali).

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. b-ter), del medesimo decreto:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, **imballaggi**, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del medesimo;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del medesimo decreto:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
7. Nel Comune di Cori è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" e/o di prossimità; le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR n.158/1999, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Ai contribuenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero ed al riciclaggio. I contenitori per la raccolta dei rifiuti debbono essere posizionati all'interno delle aree condominiali, pertinenziali o comunque di proprietà privata, e conferiti in conformità ai singoli provvedimenti adottati dall'Amministrazione, dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati, in modo da favorire l'espletamento del servizio da parte del soggetto gestore.
8. Il servizio è svolto dal Gestore secondo le modalità indicate nel contratto di servizio. Attraverso la "carta del servizio", il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.

Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'Art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs n. 117/2008 e ss.mm.ii..
3. Per quanto non previsto in materia di gestione, classificazione dei rifiuti, per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ed al relativo regolamento comunale se adottato.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 7 – Presupposto impositivo

1. Nel Comune di Cori l'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani è applicata a titolo di "tariffa-tributo".
2. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
 - a) **"locali"**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **"aree scoperte"**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **"utenze domestiche"**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **"utenze non domestiche"**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro

destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- le aree scoperte non accessorie a locali tassabili, quelle autonomamente catastalmente identificate ed utilizzate in via esclusiva, le aree scoperte operative; in tale classificazione sono da considerare anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
- ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i **contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione**, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

6. L'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Nel caso in cui l'attivazione anche di uno solo dei servizi, comma 6, viene dichiarata dall'utente necessaria alla ristrutturazione dell'immobile che si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità (comprovata da un tecnico abilitato), si procederà alla sospensione della bollettazione. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito fino alla data di fine lavori che dovrà essere obbligatoriamente comunicata dall'utente all'Ufficio Tributi.
8. L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (INSERITI NELLA CATEGORIA D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica o della presenza di una specifica attività, **comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere** in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'Ufficio tributi del Comune.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro delle dotazioni, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque realizza il presupposto, **con vincolo di solidarietà** tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il *soggetto che gestisce i servizi comuni* è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 - Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. In caso di mancato riscontro, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ., che siano utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che **non siano detenute o occupate in via esclusiva**, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, ad esclusione delle pertinenze (rientranti nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 - box, garage, cantine, parcheggi o autorimesse) , le quali saranno comunque sottoposte alla tassazione perché suscettibili di produrre rifiuti anche in assenza di utenze;
 - d) i sottotetti qualora non utilizzabili; il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando **l'altezza interna** misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, **è inferiore a ml. 1,50** e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) serre a terra costituite da strutture movibili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente **devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione** ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la **dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti**, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà attribuito per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10 – Avvio al recupero di Rifiuti Urbani – Uscita dal Servizio Pubblico di raccolta D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020

1. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 D. L.gs. 152/2006, modificato dall'art. 3, comma 12 D. Lgs. 116/2020, per le **sole utenze non domestiche** è prevista la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (“rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”), previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (contratti, formulari e MUD).
Per le utenze di cui sopra che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono **escluse dalla corresponsione della parte variabile**, rimanendo obbligati al pagamento della parte fissa, per le specifiche superfici oggetto di tassazione, ai sensi dell'Art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un **periodo non inferiore a due anni**, fatta salva la possibilità e la relativa facoltà, per il gestore del servizio pubblico, **dietro richiesta dell'utenza**, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono darne comunicazione preventiva al Comune anche via posta elettronica certificata indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi entro il **30 Giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Diversamente, se la dichiarazione, anche relativamente alle nuove iscrizioni, viene presentata fra il 1° Luglio e il 31 Dicembre, quest'ultima produrrà i suoi effetti dal 1° Gennaio del secondo anno successivo.
4. Per comunicare la scelta, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatto secondo il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) Ubicazione degli immobili interessati e le loro superfici tassabili;
 - b) Il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) Quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) Durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) L'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso;Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione (contratti, formulari e MUD), testimone dell'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico e quindi da considerarsi tenuta al versamento della parte variabile della tariffa.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché agli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico **deve comunicare al Comune**, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali,

o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

9. Il Comune **ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni** al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in **via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprio spese i relativi produttori, ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013.
2. Il produttori di rifiuti di cui all'art. 184 (comma 3) ai fini della determinazione della effettiva superficie tassabile, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione (planimetria) che **indichi l'esatta area** destinata alla produzione dei suddetti rifiuti al fine di procedere alla sua esclusione dalla tassazione ai fini TARI e giovare della riduzione della quota variabile.
3. Relativamente alle attività produttive, con esclusione dei locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi, **qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo**, si applica una **riduzione forfetaria sull'intera superficie** su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione.
4. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. non sono soggetti alla TARI i **magazzini intermedi di produzione, quelli impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti** utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali **e/o pericolosi**.
6. Il precedente comma 5 si applica anche alle **aree scoperte che danno luogo alla produzione**, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali **e/o pericolosi**, ove siano asservite al ciclo produttive.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali **e/o pericolosi** derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come definiti al comma 5, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
8. In applicazione dei precedenti commi 5 e 6, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali **e/o pericolosi**.
9. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui ai commi 5 e 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali **e/o pericolosi e di rifiuti urbani**:

- a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
- b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali **e/o pericolosi** agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 le percentuali di riduzioni di cui al precedente comma 3.

10. **Per fruire dell'esclusione prevista** dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).

Art. 12 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ("Procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria"), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **iscritte o iscrivibili** nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, nella misura minima, è quella pari **all'80 per cento** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Titolo II – TARIFFE

Art. 13 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come stabiliti dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e/o successive disposizioni di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito **PEF - Piano Economico Finanziario**, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale, nonché allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.
3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA, in continuità con il DPR n. 158/1999, e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:

- a) Spazzamento e lavaggio strade,
- b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
- c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
- d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
- e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Entrate a copertura dei COSTI VARIABILI	Entrate a copertura dei COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

Art. 14– Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 16 – Tariffa per le Utenze Domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 – Occupanti le Utenze Domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (esempio: le colf e/o badanti che dimorano abitualmente presso la famiglia).
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, ma residenti in altra unità abitativa come nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dalle strutture che li ospitano. La documentazione deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento del nucleo familiare
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica o giuridica priva nel comune di utenze abitative (Cod. CAT. 03 – allegato B).
5. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli (Cod. CAT. 03 – allegato B).
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento emesso dal Comune, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.

Art. 18 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**Allegato "B"**, le quali si compongono delle categorie standard individuate nelle Tabelle 3A e 4A - All. 1 del DPR n. 158/1999;
2. In relazione alle nuove categorie sopra individuate i coefficienti Kc e Kd sono computati sulla scorta delle tabelle di cui All. 1 del DPR n. 158/1999.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'**Allegato "B"** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT in relazione all'attività prevalente effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe annuali sono approvate in conformità al Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, o comunque della normativa vigente in materia.
4. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. In ogni caso **deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.**
6. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi di cui al comma 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 21 – Quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato in aggiunta il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

Art. 22 – Tariffa Giornaliera

1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata; la tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per

traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

ART. 23 – Invito e versamenti

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
2. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
3. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo avviso di pagamento PagoPa.
4. Il versamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in 3 rate scadenti nell'anno di competenza del tributo o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza fissata. La scadenza delle rate è fissata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
5. Nelle more dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale del PEF e delle tariffe annuali, con apposita deliberazione di Giunta Comunale è possibile richiedere il versamento del tributo a titolo di "acconto" nella misura del 70% di quanto richiesto rispetto all'anno precedente, specificando al contempo uno o più termini di scadenza per il versamento. A seguito dell'approvazione definitiva delle tariffe annuali si provvederà a richiedere il versamento del "saldo" dovuto entro il termine dell'anno di riferimento.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24 – Riduzioni per le Utenze Domestiche

1. Su apposita richiesta del titolare dell'obbligazione tributaria, da presentare preferibilmente **entro il 31 marzo** dell'anno tributario di riferimento, sono previste le seguenti **riduzioni, nella quota fissa e nella quota variabile**, finanziate nell'ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:

A	Riduzione invalidi	30%	Variabile	Fissa
B	Riduzione per compostaggio	10%	Variabile	
C	Riduzione distanza cassonetto	60%	Variabile	Fissa
D	Riduzione bonus sociale		Variabile	Fissa
E	Riduzione per uso stagionale o discontinuo	30%	Variabile	Fissa
F	Ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale			
G	Riduzione AIRE in regime pensionistico italiano	66,66%	Variabile	Fissa

A. Nei nuclei familiari, residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, da presentare all'ufficio tributi, spetta una riduzione nella misura del 30% sulla quota fissa e variabile.

B. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Ai fini dell'attestazione occorre presentare la fattura di acquisto della compostiera intestata al titolare dell'utenza fino alla composizione dell'albo compostatori. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o

soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

C. Immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60%. Il soggetto deve trovarsi a più di 500 mt. dal cassonetto o punto raggiunto dal servizio di raccolta, la distanza è calcolata solo per vie pubbliche, non fanno parte del computo della distanza le vie private.

D. Ai sensi dell'art. 57bis c. 2 del Decreto Fiscale 124/2019 che stabilisce "... l'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative ..."

E. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è prevista una riduzione del 30%. La casa non deve avere nessun residente o domiciliato pena la decadenza o inammissibilità della riduzione.

F. Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla stessa Giunta.

G. Ai sensi dell'art.1, comma 48 della Legge n.178 del 31.12.2023 è previsto, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi (riduzione del 66,66%).

- Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
- Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 25 – Riduzioni per Utenze NON Domestiche

- Per le Utenze NON domestiche sono previste le seguenti **agevolazioni**, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

A	Chiusura superiore a 180 giorni	15%	Variabile	
B	Ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale			
C	Riduzione aree scoperte non chiuse o chiudibili su 3 lati	50%	Variabile	Fissa

A. locali diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 15%.

B. Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla stessa Giunta.

C. Riduzione per aree scoperte non chiuse o chiudibili su 3 lati nella misura del 50%.

- Le riduzioni indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. Le agevolazioni, indicate nei commi precedenti, sono riconosciute solo dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da presentare con cadenza annuale entro il termine del 30 marzo dell'anno di riferimento o, se nuova attività, entro 60 giorni della denuncia di inizio attività.

Art. 26 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 marzo dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all'effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Descrizione	% riduzione superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	20%
Elettrauto e gommisti	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
Autocarrozzerie e autofficine	30%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35%
Laboratori odontotecnici	40%
Falegnamerie	15%
Case di soggiorno per anziani	1,5%
Ambulatori veterinari	30%
Ambulatori dentistici	40%

4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.).
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione in argomento, si applica la riduzione della superficie del 25%
6. Sono escluse dal pagamento della parte variabile soltanto le Utenze NON Domestiche riconducibili alla Categoria 20 “Attività Industriali con capannoni di produzione di beni specifici”.

Art. 27 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti sono cumulabili ma non possono comunque superare il **60 %**. La cessazione delle riduzioni ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 2, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 30 – Decorrenza del Regolamento, norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 207 Dicembre 2017, n.205.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO L-QUATER *Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO "B"

ALLEGATO L-QUINQUIES *Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2)*

Codice Categoria	Descrizione
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22-bis	Agriturismo
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club